

OGGETTO: Pratica num. 17/AX/2015. Rinnovo interpello per la destinazione in applicazione extradistrettuale straordinaria di un magistrato al Tribunale di Bologna - settore immigrazione.

(delibera 14 marzo 2018)

Il Consiglio

visto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 (*Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione*), nella parte in cui prevede che “*In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispose un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione*”;

- considerato che con delibera n. 2375/2018 adottata nella seduta del 31 gennaio 2018, il Consiglio, a seguito del mancato esito positivo del bando adottato con delibera n. 21792/2017, ha disposto, per la seconda volta, un interpello per un posto di applicazione al Tribunale di Bologna;

- considerato che anche a seguito del II° interpello non si è potuto disporre l'applicazione di alcun candidato in quanto: il dott. Enrico Caria ricopre un posto semidirettivo (cfr. art. 34.1, n. 5, della suddetta Circolare, non derogato dal bando); il dott. Massimiliano De Simone è magistrato distrettuale (cfr. art. 34.1, n. 6, della suddetta Circolare, anch'esso non derogato dal bando); la dott.ssa Elena Kildani proviene dal Tribunale di Gela, ufficio giudiziario già privato di un magistrato destinato in applicazione extradistrettuale in materia di immigrazione, con conseguente impossibilità di disporre a carico dell'ufficio una seconda applicazione, che sarebbe eccessivamente ed irragionevolmente gravosa; la dott.ssa Paola Condorelli proviene dal Tribunale di Palermo, anch'esso destinatario dei procedimenti in materia di protezione internazionale e per essi beneficiario di un'applicazione; le dottoresse Anna Maria Teresa Gregori e Marina Rossi provengono da Tribunali (rispettivamente Ascoli Piceno e Tempio Pausania) gravati da significative scoperture d'organico (rispettivamente 27,3% e 63,6%); la dott.ssa Donatella Bove proviene da un ufficio che, per effetto del suo trasferimento in applicazione, avrebbe una copertura d'organico molto elevata (25%); il dott. Severino Antonucci proviene da un ufficio quale la sezione lavoro del Tribunale di Foggia nel quale, pur in presenza di una ridotta copertura d'organico, vi sono carichi di lavoro enormi e superiori alla media nazionale, tali da determinare un'elevatissima durata media dei procedimenti (scrive in proposito il presidente della sezione lavoro che alla data del 19.2.2018 pendevano sui dieci giudici previsti in pianta organica ben 22.472 cause, con ruoli mediamente composti da oltre 2.000 cause; quello di spettanza del dott. Antonucci è composto da 2.290 cause);

la dott.ssa Raffaella Calò proviene dal Tribunale di Livorno, non soltanto gravato da una scopertura pari al 20% della pianta organica ma anche caratterizzato, nel settore penale dove la dott.ssa Calò è destinata, dalle peculiarità negative indicate nella nota a firma del presidente del Tribunale;

- ritenuto pertanto necessario disporre un nuovo interpello;
- considerato in proposito opportuno chiarire che, così come disposto dalla disciplina primaria in esame, *“in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi viene fissato in diciotto mesi il termine di durata della applicazione”*;
- ritenuto, peraltro che, stante la straordinarietà della situazione determinatasi in alcuni uffici giudiziari a seguito dell'incremento dei procedimenti comunque connessi con il fenomeno dell'immigrazione ed alla deroga rispetto alla disciplina di cui all'art. 110 e seg. O.G., introdotta dalla L. 132/2015, appare opportuno prevedere la possibilità di derogare a quanto statuito dal paragrafo 34.1 della Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali, nella parte in cui stabilisce che *“i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita”* e, dunque, la possibilità di non tenere conto, a tali fini, dei magistrati destinati in applicazione per fronteggiare le esigenze connesse con l'immigrazione;
- che, per la stessa ragione, dopo due interPELLI andati deserti, si rivela opportuno derogare altresì a quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, paragrafi 5 e 6, della Circolare, nella parte in cui non consente l'applicazione di magistrati distrettuali o titolari di incarichi semidirettivi;
- considerato che, in ogni caso, sarà necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;
- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio e che, all'esito dell'applicazione, dovrà essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario sull'attività svolta, in modo da consentire al Csm di verificare l'efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti sopra indicati;
- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del decreto legge sopra citato,

delibera

- di rinnovare l'interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale di Bologna;

- di invitare i magistrati interessati (che informeranno contestualmente il dirigente dell'Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 29 marzo 2018, direttamente a questo Consiglio all'indirizzo mail: settima@cosmag.it. Il dirigente dell'ufficio, stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 9 aprile 2018 il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli uffici giudiziari cui saranno destinati magistrati in applicazione all'esito della presente procedura avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato".